

## R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

## (Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso R.G. n. 15923 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Gianmassimiliano Leo (cod. fisc.: LEOGMS73E01F912S) e dall'avv. Anna Botta (cod. fisc.: BTTNNA67R44H703K) del Foro di Nocera Inferiore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vito Sola, in Roma, via Ugo De Carolis, n. 31, e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***per l'annullamento***

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

- a) del giudizio emesso dalla Commissione Medica per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato il 02.10.2019 con il quale il ricorrente è stato riconosciuto "inidoneo", perché affetto da "-OMISSIS-(LETTERA G PUNTO 1)";
- b) del Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> Serie Speciale n. 23 del 22.03.2019, relativo al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- c) dei Verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva *de qua*;
- d) delle Norme Tecniche, approvate con Determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 29/7-2-4 CC del 01.06.2019;
- e) della Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché del D.P.R. n. 207/2015;
- f) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi tutti gli atti di valutazione del ricorrente compiuti dalla Commissione in esito alla verifica del 02.10.2019;

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 21\2\2020 :*

-del Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 26/6-8-1 CC del 29.11.2019, pubblicato il 3.12.2019, di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2019, di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020, il cons. Concetta Anastasi;

1. Considerato che, con OCI n. 3072 del 10.3.2020, è stato ordinato alla P.A. di convocare il ricorrente al più presto possibile per sottoporlo alla prova concorsuale per l'accertamento attitudinale - mai espletata- da parte della Commissione all'uopo competente, previa riconvocazione della stessa;

Considerato che, con nota del 18.3.2020, la P.A. ha comunicato di non poter adempiere alla precitata OCI n. 3072 del 10.3.2020, a causa delle note condizioni di emergenza sanitaria;

Ravvisata l'opportunità di reiterare l'ordine alla P.A. di sottoporre il ricorrente all'ultima prova concorsuale, consistente nell'accertamento attitudinale, da parte della Commissione all'uopo competente, previa riconvocazione della stessa, nonché di produrre il relativo verbale entro il termine del 30 settembre 2020;

2. Ravvisata altresì l'opportunità - per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio riconducibili all'art. 1 del cpa- di ordinare al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria "*de qua*";

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalla P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei 10 (dieci) giorni successivi all'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), ordina:

-alla P.A. di convocare il ricorrente al più presto possibile per sottoporlo alla prevista prova concorsuale - mai espletata- per l'accertamento attitudinale, da parte della Commissione all'uopo competente, previa riconvocazione della stessa;

-al ricorrente di integrare il contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 6 novembre 2020.

Onera parte ricorrente di notificare la presente Ordinanza alla P.A. anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020, tenuta mediante collegamento in video conferenza, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 17.3.2020 n.18, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.